

STATUTO

EMIDIO PAGNOTTI
*Firma su delega della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno

dell'Associazione Culturale Musicale PICENO POP CHORUS

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede - È costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Culturale Musicale PICENO POP CHORUS" con sede in Folignano (AP) in Via Agrigento n. 55; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'associazione - L'associazione è apolitica, apolitica, aconfessionale, svolge l'attività prevalentemente attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 - Durata dell'associazione - La durata dell'associazione è illimitata, e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4 - Scopi dell'associazione - Lo scopo dell'associazione è incentrato sull'attività di interesse generale di cui comma 1, lettera i) dell'articolo 5 D.Lgs n.117/2017 e in particolare sull'organizzazione e gestione di attività musicali, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. Per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- Valorizzazione, sul piano culturale, del canto corale nelle sue più svariate accezioni, l'incentivazione e la qualificazione del medesimo, specie sotto il profilo didattico, con riferimento ai mezzi e alle persone;
- Promozione di iniziative idonee a favorire l'accesso alla cultura musicale e corale in particolare;
- Organizzazione di concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici, seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni similari;
- Promozione e sviluppo di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni simili, italiane e straniere, su base di reciprocità;
- Svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare il proprio arricchimento culturale, di stimolare la propria creatività e la propria fantasia, attraverso l'organizzazione di eventi, corsi di formazione, concerti musicali, conferenze, seminari, mostre, concorsi e festival;
- Attivazione di iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;
- Svolgimento di qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;
- Promozione di iniziative musicali realizzate attraverso qualsiasi supporto o canale di comunicazione: stampa, video, web e nuovi media, riguardanti lo studio e l'approfondimento della cultura musicale in generale;
- Allestimento di spettacoli musicali munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

È ammesso l'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse dalle precedenti

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti attuativi.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

ARTICOLO 5 - Ammissione e diritti dei soci - L'ammissione dei soci è subordinata all'inoltro di apposita domanda scritta da parte dei candidati, alla loro successiva partecipazione alla selezione per nuovi cantanti (The PPC Factor) e al superamento della stessa. A valle dell'espletamento del PPC Factor lo staff giudicante propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei candidati individuati per la ratifica alla loro ammissione alla qualità di soci dell'associazione.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, il Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui il Consiglio Direttivo accoglie le domande. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 6 - Categorie dei soci - L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: Fondatori ed Ordinari:

- 
- a) Sono soci fondatori coloro presenti nell'atto costitutivo allegato al presente statuto, e sono membri effettivi del primo Consiglio Direttivo.
 - b) Sono soci ordinari coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, pagano la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari e fondatori hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 7 - Doveri dei soci - L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L'adesione all'Associazione sottintende l'accettazione delle sue regole pratiche e morali. La puntualità alle prove ed alle esecuzioni, nonché l'impegno all'apprendimento del programma, sono indispensabili, nel rispetto reciproco tra i soci per lo sviluppo dell'associazione stessa. Non potranno, quindi, essere ammessi ritardi o assenze alle prove, ai soundcheck o alle esibizioni a meno di seri motivi giustificati anticipatamente. Il socio che non manterrà gli impegni del programma senza giustificati motivi potrà essere sottoposto al giudizio dei componenti del Consiglio Direttivo per l'espulsione. Il socio che non avrà partecipato ad almeno la metà delle prove normali non potrà partecipare alle esibizioni, a meno che il Direttore Artistico non lo ritenga comunque idoneo. Il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, astenendosi dall'esprimersi in nome e per conto dell'Associazione in contesti ad evidenza pubblica come i social network, la stampa, ecc. e astenendosi dalla divulgazione del materiale didattico consegnatogli dall'associazione (partiture corali e strumentali, testi, arrangiamenti ed altro materiale).

ARTICOLO 8 - Sanzioni disciplinari - Al socio che non osservi lo Statuto, il Regolamento Interno e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea.

ARTICOLO 9 - Perdita della qualifica di socio - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) morosità maggiore a tre mesi del pagamento della quota associativa annua;
- b) morosità maggiore a tre mesi del pagamento di una o più contributi mensili di partecipazione alle lezioni corali;
- c) mancata partecipazione senza motivo valido e senza aver avvertito lo staff a due mesi di lezioni corali;



- d) dietro presentazione di dimissioni scritte motivate o per recesso volontario;
- e) per decadenza, cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- f) per delibera di espulsione;
- g) per morte.

Sarà deliberata dal Consiglio Direttivo l'esclusione del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualche modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;
- che venga meno reiteratamente, o anche singolarmente ma in maniera grave, ai doveri del socio esplicitati nell'art. 7 dello Statuto (doveri dei soci).

Il socio espulso può ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'esclusione, all'Assemblea dei soci. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'esclusione. La ratifica finale sarà a carico dell'Assemblea dei soci e la votazione avverrà a scrutinio segreto e con la maggioranza della metà più uno dei presenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o dei contributi versati, né può vantare alcuna pretesa sul patrimonio sociale. E' altresì tenuto alla restituzione di tutto il materiale didattico consegnatogli dall'associazione.

ARTICOLO 10 - Organi dell'Associazione - Organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo (facoltativo)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto. In apposito Regolamento Interno redatto e approvato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla costituzione dell'Associazione si darà specifica normativa delle cariche sociali non descritte nel presente statuto.

ARTICOLO 11 - Partecipazione all'assemblea - L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.





entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del consiglio direttivo; b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci. L'assemblea può svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4 D.Lgs 117/2017) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

ARTICOLO 12 - Convocazione dell'assemblea - La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta via e-mail e/o attraverso gli strumenti social (gruppo Facebook, gruppi Whatsapp), nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Presidente o dal segretario e tesoriere/economista. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 13 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea - L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione dalla presenza di almeno i tre quarti dei soci

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 14 - Compiti dell'assemblea - All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere gli eventuali membri dei revisori dei conti,
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti,

- 
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

2) in sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta sia inoltrata da almeno 5 soci (per il tramite di uno o più componenti del Consiglio Direttivo) entro le 48 ore dalla data di svolgimento dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 15 - Compiti del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea,
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea,
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea,
- dare esecuzione alle delibere assembleari,
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea,
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente,
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso,
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea,
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione,
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo,
- procedere quando necessario alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario,
- in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti,
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci,
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone rappresentanti da scegliere tra i soci,
- redigere ed eventualmente modificare il Regolamento Interno,

- 
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza,
 - nominare il segretario/tesoriere/economista tra i soci aventi le caratteristiche necessarie al ruolo,
 - irrogare le sanzioni disciplinari.

Per le finalità di cui all'art.4 il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Artistico, scelto tra i soci in possesso dei requisiti necessari.

ARTICOLO 16 - Composizione del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria:

- 5 membri rappresentanti ognuna delle sezioni componenti il coro (bassi, tenori, contralti, mezzosoprani e soprani);
- 1 membro Direttore Artistico del coro (Maestro) eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra i soci aventi i requisiti necessari, con appannaggio mensile e relativa modalità di erogazione stabiliti da apposita deliberazione;
- 1 membro Direttore Organizzativo e Tecnico (Direttore) eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra i soci aventi i requisiti necessari, deputato a gestire gli aspetti tecnici, logistici e organizzativi dell'associazione, con appannaggio mensile e relativa modalità di erogazione stabiliti da apposita deliberazione.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Nomina, scegliendolo tra i soci aventi i requisiti necessari, un segretario/tesoriere/economista che avrà funzioni consultive e rendicontative senza diritto di voto per le deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Il Consiglio Direttivo viene convocato per via telematica o per e-mail oppure a mezzo social (gruppo Facebook, gruppo Whatsapp). Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (in analogia a quanto previsto per l'Assemblea Generale dall'art. 24 c.4 D.Lgs. 117/2017) purché sia possibile verificare l'identità del componente che interviene e vota.

ARTICOLO 18 - Compiti del Presidente - Il Presidente/eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 19 – Organo di Controllo (FACOLTATIVO) - L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, può avere forma collegiale o monocratica. In caso di forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti,



che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

ARTICOLO 20 - Patrimonio dell'Associazione - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Di essi viene tenuto un inventario a cura del Segretario dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - Entrate dell'associazione - Le entrate dell'associazione sono costituite: dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo (contributo sociale annuale), dai contributi mensili ordinari da stabilirsi annualmente da parte del Consiglio Direttivo; da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da versamenti volontari degli associati, da contributi delle pubbliche amministrazioni/enti locali/istituti di credito/altri enti in genere, da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni, da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge, da donazioni e lasciti, da contributi di imprese e privati, da corrispettivi di attività commerciali e produttive marginali e di attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali, da rimborsi derivanti da convenzioni.

ARTICOLO 22 - Destinazione degli avanzi di gestione - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo





indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 23 - Durata del periodo di contribuzione - Il contributo annuale è dovuto per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale annuale (quota d'iscrizione annua) per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 24 - Diritti dei soci al patrimonio sociale - L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 25 - Bilanci - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

ARTICOLO 26 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità compatibili o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere, reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta - che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) - decorsi i trenta giorni, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sopra citato sono nulli.

ARTICOLO 27 - Clausola compromissoria - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 28 - Rinvio - Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge

ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

